

Delibera n. 129/2017

Revisione della delibera n. 49/2015. Avvio del procedimento

L'Autorità, nella sua riunione del 31 ottobre 2017

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (di seguito: Regolamento (CE) n. 1370/2007);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione europea sugli orientamenti interpretativi concernenti il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, (2014/C 92/01), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 marzo 2014;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1370/2007 (di seguito: Regolamento (UE) n. 2338/2016) relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri, la cui entrata in vigore è fissata al 24 dicembre 2017;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201 del 2011), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e, in particolare;
- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità *“provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
 - il comma 2, lettere b) e c), ai sensi dei quali l'Autorità provvede a *“definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese*

regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori" nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;

- il comma 2, lettera f), che prevede che l'Autorità provvede, tra l'altro, a *"definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici"*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito: decreto-legge n. 50 del 2017), e, in particolare:

- l'articolo 27, comma 12-*quater*, che prevede, *inter alia*, che l'ente affidante *"si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente"*;
- l'articolo 48, comma 6, lettera b), che integra il sopra citato articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto legge n. 201 del 2011, prevedendo, al primo periodo, che *"con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorità definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché per quelli affidati direttamente"* e, al secondo periodo, che sia per i bandi di gara che per i contratti di servizio esercitati *in house* o affidati direttamente *"l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario"*;
- l'articolo 48, comma 7, lettere a), b), c) d) ed e) che introduce disposizioni in tema di svolgimento delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, attribuendo specifiche competenze regolatorie all'Autorità, prevedendo che la stessa detti *"regole generali in materia di:*

a) svolgimento di procedure che prevedano la facoltà di procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la possibilità di soluzioni diverse con particolare riferimento

ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;

b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneità economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;

d) in alternativa a quanto previsto sulla proprietà dei beni strumentali in applicazione della lettera c), limitatamente all'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario, facoltà per l'ente affidante e per il gestore uscente di cedere la proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale pubblico e privato, che si specializzano nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e non discriminatorie;

e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente”;

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse” approvato con delibera del 16 gennaio 2014, n. 5;

VISTA la metodologia di analisi di impatto della regolamentazione dell'Autorità approvata con delibera n. 136/2016 del 24 novembre 2016;

- VISTA** la delibera n. 49/2015 del 17 giugno 2015, con la quale sono state adottate misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e sono stati definiti i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;
- RILEVATO** che le disposizioni sopra richiamate introdotte dall'articolo 48, comma 6, lettera b), e comma 7, lettere da a) ad e) del decreto-legge n. 50 del 2017 ampliano la sfera di competenza regolatoria dell'Autorità in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, estendendola ad ulteriori specifici aspetti;
- RILEVATO** in particolare che, ai sensi della suddetta normativa, rientra tra i compiti dell'Autorità:
- definire, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, lettera b), primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017, gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società *in house* o da società con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché per quelli affidati direttamente;
 - determinare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017, sia per i contratti affidati mediante gara che in via diretta o *in house*, la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare e gli obiettivi di equilibrio finanziario;
 - dettare, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, lettere da a) ad e), del decreto-legge n. 50 del 2017, le regole generali in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico in relazione ai requisiti dei partecipanti alle gare, all'accesso dell'affidatario ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio o, limitatamente al trasporto ferroviario, alla facoltà di cessione della proprietà degli stessi, all'inserimento nel bando di gara di previsioni sul trasferimento del personale;
- RILEVATO** altresì che il Regolamento (UE) 2016/2338, in vigore dal prossimo 24 dicembre 2017, introduce significative modifiche alla disciplina dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri di cui al vigente Il Regolamento (CE) n. 1370/2007, con riferimento, in particolare:
- alla disciplina degli obblighi di servizio pubblico - nuovo articolo 2-bis del Regolamento (CE) n. 1370/2007;
 - ai contenuti dei contratti di servizio e, in particolare, alle informazioni da rendere disponibili ai partecipanti alle procedure di affidamento - nuovo paragrafo 8 dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

- alle modalità di svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in specie in forma diretta, e relativi requisiti di prestazione da definire contrattualmente – novellato articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007;
- all'accesso al materiale rotabile - nuovo articolo 5-*bis* del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

CONSIDERATO che le nuove competenze regolatorie dell’Autorità attribuite dalle citate disposizioni del decreto-legge n. 50 del 2017, nonché le disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) n. 2338/2016 - in quanto rilevano ai fini della determinazione dei contenuti degli schemi dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto, e dei contenuti degli schemi dei contratti di servizi per i servizi affidati senza previo esperimento di gara - hanno incidenza sulle misure adottate con la delibera n. 49/2015 ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 201 del 2011, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 50 del 2017;

CONSIDERATO che l’articolo 27, comma 12-*quater*, del decreto-legge n. 50 del 2017 contiene disposizioni per l’attribuzione, al ricorrere di determinati presupposti, delle funzioni di stazione appaltante nelle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, delle quali occorre tenere conto per gli opportuni raccordi con le modalità di costituzione delle commissioni aggiudicatrici per le relative gare previste dalla stessa delibera n.49/2015;

CONSIDERATO che le sopra descritte competenze regolatorie dell’Autorità risultanti dal vigente quadro normativo di riferimento richiedono di essere esercitate in un’ottica unitaria di insieme, nell’alveo del medesimo procedimento, ferma restando la possibilità di adottare, a conclusione dello stesso, anche più provvedimenti finali in relazione alle diverse modalità di affidamento o di trasporto;

RITENUTO pertanto di avviare un procedimento volto alla revisione della suddetta delibera n. 49/2015 alla luce delle sopra richiamate disposizioni del decreto-legge n. 50 del 2017 nonché delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 2338/2016 in vigore dal 24 dicembre 2017 e tenendo conto, altresì, degli esiti della verifica dell’impatto delle misure regolatorie sul settore di riferimento, sulla base degli esiti del monitoraggio triennale dei nuovi affidamenti e dei contratti di servizio oggetto di revisione;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è avviato un procedimento per la revisione, mediante l’adozione di uno o più provvedimenti regolatori, della delibera n. 49/2015 - contenente misure per la redazione dei bandi e delle

convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici - alla luce delle nuove competenze regolatorie attribuite all'Autorità dall'articolo 48, comma 6, lettera b), e comma 7, lettere da a) ad e), del decreto-legge n. 50 del 2017, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 12-*quater*, del medesimo decreto-legge, nonché alla luce delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 2338/2016 alla disciplina dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri di cui al vigente Il Regolamento (CE) n. 1370/2007;

2. la revisione della delibera n. 49/2015 di cui al punto 1 terrà conto altresì degli esiti della verifica triennale prevista all'articolo 1, comma 3, della medesima delibera;
3. è nominato responsabile del procedimento di cui al punto 1 la Dr.ssa Ivana Paniccia, Dirigente dell'Ufficio Servizi e mercati retail; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212500;
4. al procedimento di cui al punto 1 si applica la metodologia di analisi di impatto della regolamentazione approvata con la delibera dell'Autorità n. 136/2016 del 24 novembre 2016, individuandosi quale responsabile del relativo procedimento la dott.ssa Cinzia Rovesti; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212500;
5. il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato al 20 dicembre 2018.

Torino, 31 ottobre 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi